



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive** - Vita privata e familiare - Vita privata e ambiente - *Ambiente e tutela*

Titolo: *Diritto alla protezione dell'ambiente, benessere della persona e godimento del suo domicilio*

Autore: VALENTINA COLCELLI

Sentenza di riferimento: Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentenza del 9 dicembre 1994, López Ostra c. Spagna, (*Requête n°16798/90*)

Parametro convenzionale: art. 8

Parole chiave: Ambiente; Vita privata e familiare

L'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantendo all'individuo una sfera nella quale egli può perseguire liberamente lo sviluppo ed il completamento della sua personalità, ha finito per ricomprendervi anche il diritto alla protezione dell'ambiente.

Si afferma nel lontano caso *Friedl* che "sarebbe troppo restrittivo limitare la nozione di vita privata ad una cerchia intima nella quale ciascuno può condurre la sua vita personale come crede ed escluderne completamente il mondo esterno" (decisione *Friedl/Austria*, del 31 maggio 1995, in *Racc., Serie A*, n. 305, § 45).

Si deduce, quindi, che i Giudici di Strasburgo nell'ambito del caleidoscopio dei numerosi e differenti diritti fondamentali ricompresi nell'alveo dell'art. 8 CEDU, hanno offerto tutela ad un importante ed attuale situazione giuridica: il diritto ad un ambiente che rispetti determinate condizioni di vita e di igiene.

Gravi pregiudizi all'ambiente possono, infatti, menomare il benessere di una persona e privarla del godimento del suo stesso domicilio, nuocendo, così, alla sua vita privata e familiare.

L'ambiente è l'oggetto mediato di tutela. Questo viene preso in considerazione in quanto strumento per assicurare il rispetto dei diritti del singolo. Miglior qualità dell'ambiente significa miglior godimento del diritto al rispetto della propria vita privata.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Il riferimento all'art. 8 cit., piuttosto che alla violazione del diritto alla vita di cui all'art. 2 C.E.D.U., garantisce la possibilità di rendere realizzabili interventi sullo stato dell'ambiente prima che questo versi in una condizione di degenerazione tale da mettere in pericolo la salute e la vita dell'individuo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, in forza dell'interpretazione evolutiva della Convenzione, inquadra in questi termini la problematica della tutela della persona dai rischi provocati dall'inquinamento, individuando nell'art. 8 della Convenzione la norma adatta per conferire rilevanza al diritto di cui trattasi e facendo assurgere l'ambiente come un vero e proprio «valore» della società, che richiede interventi positivi da parte dello Stato per la sua protezione.

In conclusione può osservarsi anche che interpretare la questione ambientale come una violazione dell'art. 8 della Convenzione, piuttosto che sotto il profilo dell'art. 2 (diritto alla vita) o dell'art. 3 (diritto all'integrità fisica), permette di prendere in considerazione fattispecie di inquinamento di entità minore di quelle che potrebbero mettere in pericolo la salute dell'individuo e la sua integrità fisica (cfr., in tal senso, Commissione Europea dei diritti dell'uomo, decisione sulla rilevanza del 29 giugno 1996, ricorso n. 14967/1989, *Guerra ed altre/Italia*: il ricorso veniva introdotto facendo riferimento alla violazione dell'art. 2, ma la Commissione, pur statuendo sulla non ricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ha comunque precisato che: “ (...) *la question pourrait se poser de savoir si plutôt que sous l'angle de l'art 2, la situation dénoncée par les requérantes ne devrait pas être examinée sous l'angle de l'art. 8 de la Convention qui garantit, entre autre, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale*”).

Quello che è certo è che l'operazione condotta dalla Corte conferma la tendenza di fare del diritto all'ambiente un diritto implicito ad altri diritti fondamentali. Proteggere l'ambiente significa garantire altri diritti della persona: il diritto alla salute, innanzi tutto, ma non solo. Specularmente, quindi, implementando il contenuto di questi diritti si possono raggiungere anche obiettivi di tutela ambientale.

Il caso oggetto di approfondimento concerne un ricorso proposto dalla sig.ra Gregoria López Ostra – residente, all'epoca dei fatti, a Lorca, comune situato nella comunità spagnola autonoma di Murcia – presentato dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo il 14 maggio 1990, in forza dell'allora vigente art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il ricorso è stato successivamente trasferito alla Corte, l'8 dicembre 1993.

La ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto al rispetto del domicilio, che rendeva impossibile la sua vita privata e familiare, ex art. 8 della Convenzione. La causa erano odori, rumori e fumi inquinanti provenienti da una stazione di smaltimento di acque e di rifiuti situata a pochi metri dal suo domicilio e prodotti da alcune industrie vicine. La ricorrente reputata violato anche



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

l'art. 3 C.E.D.U. ritenendosi destinataria di un trattamento degradante. La ricorrente imputava la responsabilità della situazione che la stessa e la propria famiglia erano costrette a vivere, alle autorità spagnole che a suo parere avrebbero mantenuto a riguardo un atteggiamento totalmente passivo.

La sig.ra López Ostra afferma che, nonostante la cessazione parziale dell'attività della stazione di smaltimento di rifiuti fissata per il 9 settembre 1988, la suddetta struttura ha continuato ad emettere fumi, rumori ripetitivi e forti odori, che hanno reso insopportabile la sua vita familiare e provocato alla stessa e i suoi parenti seri problemi di salute.

Per contro, il Governo contesta la realtà e la gravità della situazione descritta.

Risulta dal fascicolo che la stazione di smaltimento oggetto di contestazione fu costruita nel luglio 1988 per risolvere un grave problema di inquinamento esistente a Lorca a causa della concentrazione di concerie. Dalla sua entrata in funzione però, questa provocò danni e disturbi di salute a numerosi abitanti.

Certo le Autorità spagnole e specialmente il Comune di Lorca, non erano inizialmente direttamente responsabili delle emissioni di cui si discute. Tuttavia, come segnalato dalla Commissione, la città permise l'installazione della stazione su dei terreni appartenenti al Comune e lo Stato concesse una sovvenzione per la costruzione.

Il Consiglio comunale di Lorca aveva provveduto con celerità a rialloggiare gratuitamente al centro città, e quindi a distanza rispetto all'impianto di smaltimento, durante i mesi di luglio, agosto e settembre 1988 gli abitanti lesi e a chiudere una delle attività della stazione a partire dal 9 settembre. Tuttavia, le Autorità municipali non potevano ignorare i problemi ambientali persistenti anche dopo la chiusura parziale. La permanenza dei suddetti problemi venne confermata il 19 gennaio 1989 dal Rapporto dell'Agenzia regionale per l'ambiente e la natura, successivamente ribadita da perizie effettuate negli anni successivi.

Pur potendo interpretare i fastidi che la ricorrente ed i suoi familiari erano stati costretti a sopportare a causa delle emissioni degli impianti come una violazione dell'art 8, comma 1, della Convenzione, ciò non era sufficiente per stabilire la responsabilità dello Stato convenuto. La Corte, infatti, si è interrogata se nel caso di specie possa ritenersi applicabile il secondo paragrafo della disposizione in esame che qualifica quali ingerenze della pubblica Autorità siano possibili nell'esercizio del diritto per garantire, in una società democratica, «...la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti o delle libertà altrui».



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

L'elevata concentrazione industriale nella città di Lorca e la soluzione dei gravi problemi di inquinamento ai quali lo stesso impianto doveva far fronte, potevano giustificare le ingerenze nella vita privata degli abitanti del quartiere circostante. Il ragionamento della Corte nella risoluzione della questione evidenzia che, in base all'art. 8, le Pubbliche Autorità non dovevano solamente rispettare il diritto alla riservatezza della vita privata dell'individuo, ma anche proteggerlo.

Seguendo la sua costante giurisprudenza, la Corte ritiene che nel caso di specie è sufficiente comprendere se – supponendo che il Comune abbia adempiuto agli incarichi ad esso derivanti dal diritto interno – le Autorità nazionali abbiano adottato le misure necessarie per proteggere tanto il diritto della ricorrente al rispetto del suo domicilio quanto il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantiti dall'art. 8 (si veda, tra le altre, la decisione *X e Y c. Pays-Bas* del 26 marzo 1985, serie A n° 91, p. 11, par. 23).

A parere della Corte, sia che si interpreti la questione sotto il profilo di un'obbligazione positiva dello Stato – adottare misure ragionevoli e adeguate per proteggere i diritti dell'individuo in virtù del par. 1 dell'art. 8 – sia sotto quello di un'ingerenza di un'autorità pubblica da giustificare secondo il par. 2 del medesimo articolo, i principi applicabili sono molto simili. In entrambi i casi è necessario aver riguardo al giusto equilibrio da conseguire tra i concorrenti interessi dell'individuo e della società nel suo insieme. Lo Stato gode in ogni ipotesi di un certo margine di discrezionalità. Inoltre, al pari delle obbligazioni positive derivanti dal par. 1, gli obiettivi enumerati al par. 2 possono giocare un ruolo significativo nella ricerca dell'equilibrio voluto (Cfr. *Rees c. Royaume-Uni* del 17 ottobre 1986, serie A n° 106, p. 15, par. 37, nonché *Powell e Rayner c. Royaume-Uni* del 21 febbraio 1990, serie A n° 172, p. 18, par. 41).

Ritengono, inoltre, i Giudici di Strasburgo che non solo le autorità pubbliche non hanno adottato – successivamente alla decisione del 9 settembre 1988 di chiusura parziale dell'attività dell'impianto – alcuna altra misura rilevante al fine di proteggere l'individuo, ma hanno altresì impugnato le decisioni giudiziarie che, adottate in altri procedimenti amministrativi e penali, potevano andare in tale direzione.

Nonostante che il Governo rammenti che le Autorità municipali avevano assunto le spese di locazione di un appartamento al centro di Lorca nel quale la ricorrente e la sua famiglia si erano trasferiti per un periodo limitato di tempo, la Corte ritiene che tale comportamento del Comune non poteva cancellare completamente i disturbi e gli inconvenienti arrecati agli interessati. Questi ultimi, infatti, hanno dovuto subire per più di tre anni i disturbi causati dalla stazione, prima di trasferirsi al centro della città, con gli inconvenienti che ciò ha comportato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Se la qualità della vita dipende anche dalla qualità dell'ambiente, un esercizio pieno ed effettivo dei diritti che tutelano il benessere di ciascun individuo e della collettività in generale, deve includere indirettamente anche l'esercizio del c.d. "diritto all'ambiente", inteso come garanzia di un giusto equilibrio tra i diritti individuali e le esigenze della società, piuttosto che come semplice diritto all'integrità ambientale.

Casi analoghi

Tatar c. Romania, 27 gennaio 2009, (*Requête n° 67021/01*); *Friedl/Austria*, del 31 maggio 1995, in *Racc.*, Serie A, n. 305, § 45; Commissione Europea dei diritti dell'uomo, *Guerra ed altre/Italia*, decisione sulla rilevanza del 29 giugno 1996, richiesta n. 14967/1989, in <http://cmiskp.echr.coe.int/>.

Profili di diritto interno

Cass., sentenza del 6 ottobre 79, n. 5172, in *Foro It.*, 1979, I, 2302, per cui la tutela della salubrità dell'ambiente trovava fondamento anche nella necessità di tutelare la vita associata dell'uomo; nonché Cass. n. 421 del 1983, sul fatto che *"la Costituzione consente di ravvisare nell'ambiente un diritto fondamentale con un suo contenuto necessario di informazione, partecipazione e azione per ogni persona; l'ambiente è sede della partecipazione (artt. 2, 3 e 5), ossia il luogo, l'occasione, lo strumento per l'esercizio dei diritti, ma anche dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale"*.

Riferimenti bibliografici

N. COLACINO, *La tutela dell'ambiente nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni elementi della giurisprudenza*, in *Diritto e gestione dell'ambiente*, n. 2/2001;

J.P. COSTA, *Il ragionamento giuridico della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n. 2/2000;

G. ALPA, *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre: "nuovo diritto" o espediente tecnico?*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, p. 43;

M. de SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 1999, p. 112 e ss.

M. de SALVIA, *Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n. 2/1997.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

(28.02.2010)